



COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 17 del 21/02/2024

OGGETTO : PIAO 2024/2026 - SEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE 2024-2026 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E PIANO ANNUALE 2024. RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE E APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA

L'anno duemilaventiquattro addì ventuno del mese di Febbraio alle ore 12:45, nella SEDE COMUNALE, la Giunta Comunale si è riunita in modalità mista ai sensi dell'art. 2 comma 3, del Regolamento avente ad oggetto "Esame ed approvazione per lo svolgimento in modalità telematica e mista delle riunioni della Giunta Comunale", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 23 gennaio 2023.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Melissa De Santis .

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Claudio Biondi.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	DE SANTIS MELISSA	Sindaco	X	
<u>2</u>	GRANATA ANGELO	Vice Sindaco	X	
<u>3</u>	CAO MARTINA	Assessore	X	
<u>4</u>	TURETTA DAVIDE	Assessore	X	

PRESENTI: 4 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: PIAO 2024/2026 - SEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE 2024-2026 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E PIANO ANNUALE 2024. RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE E APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, anche ai fini della motivazione del presente atto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990;

Preso atto che tale proposta è corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi rispettivamente dalla responsabile dell'Area Servizi al Cittadino e dalla Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 - bis del T.U. D.Lgs n. 267/2000;

Preso atto che tale proposta è corredata dal parere favorevole del Revisore dei Conti espresso in data 15/02/2024 con verbale n 2;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. D.Lgs. 267/2000;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 23 gennaio 2023 recante "Esame ed approvazione per lo svolgimento in modalità telematica e mista delle riunioni della Giunta Comunale";

Dato atto che risultano le seguenti persone collegate in videoconferenza:

Sindaco presente in collegamento dalla Sala Giunta, a mezzo videocamera e dispositivo informatico:

Assessori presenti in collegamento da remoto, a mezzo videocamera e dispositivo informatico:

- GRANATA, CAO E TURETTA

Segretario comunale presente in collegamento dalla Sala Giunta a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

Atteso che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento;

Attestato che la seduta si è svolta con le modalità sopra descritte e nel pieno rispetto dei requisiti minimi di cui al richiamato Regolamento;

Tutto ciò premesso;

Con voti favorevoli, unanimi espressi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.
- 2) Di comunicare con elenco l'adozione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 comma 1 T.U. D.Lgs. 267/2000.

Successivamente,

Considerata l'urgenza degli adempimenti consequenziali, con separata votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. D.Lgs. 267/2000.

Area Servizi al Cittadino Personale
PROPOSTA DI GIUNTA N. 29 DEL 21/02/2024

IL SINDACO

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.*”

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

Visti inoltre:

– **l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449:**

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

– **l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000**, in tema di assunzioni:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti

e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

- **l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000** il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre **l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165**, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area."

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente;

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 ha introdotto nuovi criteri per il calcolo della capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato, disponendo quanto segue:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni

cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Vista la Circolare Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: *"Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni"*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Preso atto che sulla base della suddetta normativa, il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, determinato sui dati del Consuntivo 2022 e dei Rendiconti 2021/2020, posiziona il Comune di Ispra al 23,29%, quindi al di sotto dei valori soglia di massima spesa del personale individuati nell'art. 4, comma 1 lett. f) (26,90%) del DM FP del 17/03/2020 (come risulta dall'**Allegato A**) e pertanto, è possibile procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per il biennio 2023-2024, nel rispetto dell'art. 5 commi 1 e 2 del DM 17/03/2020 e, per l'anno 2025, dell'art. 1 del medesimo decreto, nonché, per il triennio 2023-2025, nel rispetto dell'art. 1.3, "PRIMA FATTISPECIE - Comuni con bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti ai quali è riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato" della suddetta Circolare esplicativa;

Dato atto che dai dati di bilancio della spesa di personale e delle entrate correnti sono state escluse le seguenti voci previste dalle normative vigenti:

- Rimborsi personale in convenzione e comando;
- Incentivi di progettazione - art. 113 DLgs. 50/2016 (Deliberazioni Corte Conti Sezioni Regionali di Controllo Lombardia 73/2021, Abruzzo 249/2021 e Liguria 1/2022);

Riscontrato che, sulla base dei dati risultanti dal rendiconto 2022 (ultimo rendiconto approvato), l'incremento di spesa per nuove assunzioni per l'anno 2024 risulta pari ad € 141.964,41 e il nuovo limite di spesa del personale è quantificato in € **1.058.521,55** (spesa personale 2018 + incremento);

Preso atto che, sulla base delle sopraddette risultanze (rendiconto 2022), il budget assunzionale per l'anno 2024 è pari ad € 271.709,37, considerate le cessazioni intervenute;

Ravvisata quindi la necessità di procedere con la programmazione del fabbisogno di personale 2024/2026, tenendo conto delle assunzioni programmate con il fabbisogno del personale 2023/2025 ma la cui decorrenza risulta posticipata all'anno 2024;

Atteso che, sulla base di quanto sopra, con il presente piano è prevista la copertura di n. 9 posti, di cui n. 6 in attuazione delle assunzioni programmate con il fabbisogno di personale 2023/2025 e le restanti n. 3 per l'assunzione di n. 2 Funzionari e n. 1 Istruttore;

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2024 - 2026 che si allega al presente provvedimento sotto la **lettera B)** quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2024/2026 prevede per l'anno 2024 n. 9 posti da ricoprire per una spesa complessiva di euro:

Spesa anno 2024	Spesa anno 2025	Spesa anno 2026
€ 225.727,66	€ 249.421,40	€ 249.421,40

Dato atto che non sono previste assunzioni per gli anni 2025 e 2026;

Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 e acquisita agli atti d'ufficio, con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Richiamati inoltre:

- l'art. 6, comma 1 del DL 80/2021 convertito con Legge 113/2021 che stabilisce " *Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190*";

- l'art. 6 comma 7 del DL 80/2021 sopra citato che dispone, in caso di mancata adozione del Piano, di seguito denominato PIAO, il divieto delle assunzioni di personale;

- l'art. 8, comma 2 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30/06/2022 che stabilisce che, in caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine per l'adozione del PIAO è differito di trenta giorni successivi all'approvazione dei bilanci; - l'art. 1 del DPR 24 giugno 2022 n. 81 che stabilisce che, per le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, il Piano triennale del fabbisogno di personale è soppresso, in quanto assorbito nel PIAO (Sezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale);

Richiamati altresì, in tema di assunzioni a tempo determinato, l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai

quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Richiamati:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 il dispone che: "2. *A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*";

Dato atto che:

- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2024-2026 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;

Dato atto infine che con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 03.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2022/2024, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

Dato atto che il presente provvedimento sarà oggetto di procedura di informazione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il la **Sezione 3.3 del PIAO - Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2024-2026** quale parte integrante e sostanziale (All B);
2. di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la **dotazione organica** dell'Ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All.B);
3. di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 e coerente con le previsioni del bilancio di previsione 2024/2026 (All.A);
4. di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
5. di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.
6. di demandare al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Melissa De Santis

Il Segretario Comunale
Dott. Claudio Biondi

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 s.mm.ii e norme collegate .
Il documento è conservato in formato elettronico nel sistema documentale del Comune.*



COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

Area Servizi al Cittadino
Personale

PROPOSTA DI GIUNTA N. 29 DEL 21/02/2024

**OGGETTO: PIAO 2024/2026 - SEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE 2024-2026 DEL
FABBISOGNO DEL PERSONALE E PIANO ANNUALE 2024.
RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE E APPROVAZIONE DOTAZIONE
ORGANICA**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

Il Responsabile Finanziario
ZAPPATINI PAOLA

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 s.mm.ii e norme
collegate . Il documento è conservato in formato
elettronico nel sistema documentale del Comune.*



COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

Area Servizi al Cittadino
Personale

PROPOSTA DI GIUNTA N. 29 DEL 21/02/2024

OGGETTO: PIAO 2024/2026 - SEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE 2024-2026 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E PIANO ANNUALE 2024. RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE E APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

Il Responsabile Finanziario
MONICA PICCININI

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 s.mm.ii e norme collegate . Il documento è conservato in formato elettronico nel sistema documentale del Comune.

COMUNE DI ISPRA
(Varese)

**PIANO TRIENNALE
DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
2024-2026**

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026

Categoria profilo professionale	N. assunzioni	Procedura di accesso	Periodo indicativo di assunzione	Spesa anno 2024	Spesa anno 2025	Spesa anno 2026
Funzionario amministrativo	1	Procedure previste dalla normativa (concorso pubblico /mobilità/graduatoria/selezioni uniche)	01/04/2024	€ 24.329,42	€ 32.439,23	€ 32.439,23
Funzionario tecnico	1	Procedure previste dalla normativa (concorso pubblico /mobilità/graduatoria/selezioni uniche)	01/04/2024	€ 24.329,42	€ 32.439,23	€ 32.439,23
Funzionario economico finanziario <i>(in attuazione del piano di fabbisogno del personale 2023/2025)</i>	1	Progressione tra aree (art. 15 CCNL 16.11.2022)	01/01/2024	€ 2.542,24	€ 2.542,24	€ 2.542,24
Istruttore amministrativo contabile <i>(in attuazione del piano di fabbisogno del personale 2023/2025)</i>	3	Procedure previste dalla normativa (concorso pubblico /mobilità/graduatoria/selezioni uniche)	01/01/2024	€ 89.689,47	€ 89.689,47	€ 89.689,47
Istruttore amministrativo contabile	1	Procedure previste dalla normativa (concorso pubblico /mobilità/graduatoria/selezioni uniche)	01/04/2024	€ 22.422,37	€ 29.896,49	€ 29.896,49
Istruttore - Agente di P.L. <i>(in attuazione del piano di fabbisogno del personale 2023/2025)</i>	2	Procedure previste dalla normativa (concorso pubblico /mobilità/graduatoria/selezioni uniche)	01/01/2024	€ 62.414,74	€ 62.414,74	€ 62.414,74
	9			€ 225.727,66	€ 249.421,40	€ 249.421,40

ASSUNZIONI PREVISTE PER L'ANNO 2025: Nessuna

ASSUNZIONI PREVISTE PER L'ANNO 2026: Nessuna

DOTAZIONE ORGANICA CON NUOVE ASSUNZIONI

Categoria - Profilo professionale	Dotazione organica al 31.12.2023	Assunzioni da effettuare	Posti da sopprimere	Posti dotazione organica a seguito delle modifiche apportate al piano
	(posti coperti)	(Full Time)		
Area Funzionari ed E.Q.				
Funzionario amministrativo	1	1		2
Funzionario economico finanziario		1		1
Funzionario tecnico		1		1
Funzionario P.L.	1			1
Funzionario assistente sociale	1			1
Totale Area Funzionari ed E.Q.	3	3	0	6
Area Istruttori				
Istruttore amministrativo contabile	5	4	-1	8
Istruttore tecnico	2	0		2
Agente di P.L.		2		2
Totale Area Istruttori	7	6	-1	12
Area Operatori Esperti				
Collaboratore amministrativo	5		-2	3
Collaboratore tecnico manutentivo	2			2
Totale Area Operatori Esperti	7	0	-2	5
Totale posti	17	9	-3	23

DOTAZIONE ORGANICA CON NUOVE ASSUNZIONI (in termini finanziari)

Categoria - Profilo professionale	Dotazione organica al 31.12.2023	Assunzioni da effettuare	Posti da sopprimere	Posti dotazione organica a seguito delle modifiche apportate al piano	Valore economico
	(posti coperti)	(Full Time)			
Area Funzionari ed E.Q.					
Funzionario amministrativo	1	1		2	€ 64.878,46
Funzionario economico finanziario		1		1	€ 32.439,23
Funzionario tecnico		1		1	€ 32.439,23
Funzionario P.L.	1			1	€ 33.750,11
Funzionario assistente sociale	1			1	€ 32.439,23
Totale Area Funzionari ed E.Q.	3	3	0	6	€ 195.946,27
Area Istruttori					
Istruttore amministrativo contabile	5	4	-1	8	€ 239.171,91
Istruttore tecnico	2			2	€ 59.792,98
Agente di P.L.		2		2	€ 62.414,74
Totale Area Istruttori	7	6	-1	12	€ 361.379,63
Area Operatori Esperti					
Collaboratore amministrativo	5		-2	3	€ 66.501,79
Collaboratore tecnico manutentivo	2			2	€ 37.241,00
Totale Area Operatori Esperti	7	0	-2	5	€ 103.742,79
Totale posti	17	9	-3	23	661.068,69 €

CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE ART. 33 C. 2 D.L. 34/2019 ANNO 2024 CON % DEL COMUNE INFERIORE ALLA SOGLIA DELLA ART. 4 - Tabella 1 - DM17/03/2020				
FASE 1	POPOLAZIONE AL 31/12/2023	FASCIA		
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE	5.388	e		
FASE 2	SPESA PERSONALE RENDICONTO 2022 (ECLUSA IRAP)_al netto voci escluse		916.557,14	
ENTRATE CORRENTI	ENTRATE RENDICONTO 2022		4.040.662,57	MEDIA
	ENTRATE RENDICONTO 2021		4.481.609,22	4.046.795,57
	ENTRATE RENDICONTO 2020		3.618.114,91	
	FCDE STANZIAMENTO CONSUNTIVO 2022		111.771,20	
	MEDIA ENTRATE -FCDE		3.935.024,37	
FASE 3	23,29%			
CALCOLO % ENTE				
FASE 4	FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1 anno 2022	Tabella 3 anno 2022
RAFFRONTO % ENTE CON % TABELLE	e	5000-9999	26,90%	30,90%
FASE 5	CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE DISPONIBILE TEORICA			
	141.964,41			26,90%
FASE 6	SPESA PERSONALE RENDICONTO 2018 (ECLUSA IRAP)		1.051.445,73	
VERIFICA RISPETTO INCREMENTO % PROGRESSIVO ART. 5 - Tabella 2 - DM 17/03/2020 PERIODO 2020-2024		26,00%	POPOLAZIONE	TABELLA 2 ANNO 2024
	incremento massimo teorico tabella 1	141.964,41		
	incremento entro limite Tabella 2	273.375,89	5000-9999	26,00%
	incremento effettivo	141.964,41		
FASE 7			NUOVO LIMITE SPESA DI PERSONALE	NUOVO LIMITE MASSIMO DI SPESA TEORICO
CALCOLO NUOVO LIMITE SPESA DI PERSONALE	spesa 2018+incremento effettivo tabella 2		1.193.410,15	1.058.521,55
	Nuovo limite spesa personale effettiva (a)		1.058.521,55	
FASE 8			INCREMENTO POSSIBILE NELL'ANNO 2024	
BUDGET ASSUNZIONALE	Spesa di personale consuntivo 2022		916.557,14	
	Cessazioni avvenute nel 2022 (a detrarre)		76.795,92	
	Cessazioni 2023 (a decorrere dal 01.01.2024) (a detrarre)		52.949,03	
	spesa di personale 2022 al netto delle cessazioni avvenute anni 2022-2023		786.812,18	
	Incremento max assunzioni a tempo indeterminato (a-b) <small>Ispra,, 28/02/2024</small>		271.709,37	